

COMUNE DI TORRE PELLICE

AGGIORNAMENTO BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DISPONIBILI NEL COMUNE DI TORRE PELLICE

NORMATIVA e AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 5, Comma 5, della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n.3 e s.m.i., ad oggetto: "Norme in materia di edilizia sociale" e dei regolamenti regionali attuativi, nonché della Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 31/10/2024, è indetto l'aggiornamento della vigente graduatoria del bando generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, disponibili nel Comune di Torre Pellice.

E' possibile presentare nuove domande o richiedere l'aggiornamento delle domande già presentate al Bando Generale approvato il 07/08/2023 e pubblicato il 15/09/2023 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale.

Le richieste di aggiornamento devono riguardare unicamente mutamenti di condizioni che danno titolo ad un incremento di punteggio.

Sono fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui agli artt. 10 e 14 della citata legge regionale.

Ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale n.3 del 17 febbraio 2010 è inoltre disposto l'aggiornamento e/o la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

Ai sensi della Legge Regionale n.3 del 17 febbraio 2010 e s.m.i., l'ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso è il n.20 che comprende i Comuni di Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte;

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 febbraio 2010 n. 3 e s.m.i. possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a)** essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b)** Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n.20 alla data di presentazione della domanda;

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- c)** non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- d)** non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e)** non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f)** non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g)** non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- h)** non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i)** essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite valido al momento dell'approvazione del bando (per l'anno 2023) pari a **€ 23.623,13**.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e alla lettera b) da possedersi da parte dei soli richiedenti.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

ASSEGNAZIONE ALLE FORZE DELL'ORDINE ED AI VIGILI DEL FUOCO

I partecipanti al bando appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco saranno posti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2010 e s.m.i., in un'apposita graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i., gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e lettera i).

DEFINIZIONE DI NUCLEO

Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione. Dovranno pervenire, corredate da una marca da bollo di euro 16,00, nel periodo dal **14/11/2024** al **30/12/2024**, con le seguenti modalità:

- di persona presso Ufficio Servizi alla Persona – Comune di Torre Pellice – negli orari di apertura al pubblico;
- via posta con raccomandata A/R da inviare all'indirizzo seguente: Comune di Torre Pellice – Via Repubblica n.1 – 10066 Torre Pellice(TO)
- via posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo protocollo@pec.comunetorrepellice.it nel rispetto della normativa vigente in merito alle comunicazioni informatiche (Rif. AGID – Agenzia per l'Italia Digitale <https://www.agid.gov.it>);

oppure nei Comuni dell'ambito territoriale n.20.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine. E' consentita la consegna della domanda da parte di persona diversa, dal richiedente o componente del nucleo richiedente, se corredata da apposita delega e dalla fotocopia del documento di identità del delegante.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni. E' fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.

Per quanto concerne i cittadini extracomunitari l'assenza di proprietà immobiliari in Italia o all'Estero non può essere autocertificata, ai sensi dell'art. 33 Dpr 445/2000, pertanto la sussistenza di detto requisito dovrà essere comprovata per mezzo di dichiarazione consolare rilasciata dall'Autorità Competente, munita di traduzione asseverata nonché di legalizzazione delle firme ovvero, per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961, munite di apostille. La produzione di certificazioni consolari viene superata in ordine alla nota n.271 del 13/08/2021 della Regione Piemonte conseguente all'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino Prima Sezione Civile del 25 luglio 2021 (causa civile iscritta al n.r.g. 13469/2020).

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento attuativo n. 10/R (come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2022).

In ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n.147 del 2 luglio 2024, il requisito lett.b) art.3 L.R.3/2010 e s.m.i. , nel recepimento della sentenza sopracitata compare, come correttamente soprariportato, con la dicitura qui di seguito espletata: "hanno la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all' AIRE. Il/la richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando, in uno dei comuni dell' ambito territoriale". Trattandosi, in questo caso, di aggiornamento del Bando, il requisito soprariportato si riferirà non alla data di pubblicazione del Bando bensì alla data di presentazione della domanda.

La normativa regionale impone l'applicazione della L.R. 17 febbraio 2010, n° 3 e s.m.i., e collegati Regolamenti Attuativi Regionali vigenti.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede l'A.T.C. del Piemonte Centrale la quale, in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione tramite il Comune di Torre Pellice ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta verificate da ATC, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10 e s.m.i.. La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n.20 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, **previa effettuazione dei sorteggi nel bando originale** a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, **o dell'accodamento informatico** nel caso di successivi aggiornamenti.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Torre Pellice ha la facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune di Torre Pellice alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 3/2010 e s.m.i. e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R.

Torre Pellice, 14/11/2024

LA SINDACA
Maurizia Margherita ALLISIO